

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577
DIREZIONE GENERALE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REPERIBILITA' DI SPAZI IN LOCAZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA, NON AD ALTA COMPLESSITA'

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (d'ora in poi Azienda) intende procedere alla reperibilità di spazi da utilizzare per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di attività libero professionale intramuraria (di seguito A.L.P.I.) ambulatoriale, non ad alta complessità, da parte del personale medico dipendente in regime esclusivo.

Tale necessità nasce dall'indisponibilità da parte dell'Azienda di spazi sufficienti a coprire l'intera attività svolta in libera professione intramoenia allargata anche a causa dell'emergenza Covid che ha comportato l'utilizzo di aree precedentemente dedicate all'attività intramoenia.

Per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale la struttura affidataria dovrà mettere a disposizione dell'Azienda locali ambulatoriali. La ricerca è orientata sull'offerta di locazione che dovrà pervenire in base alle disponibilità dell'offerente, tenendo conto delle caratteristiche richieste come appresso specificato.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La struttura aggiudicataria dovrà attenersi a quanto stabilito nel presente documento e nel rispetto di tutte le normative emanate e vigenti in tema di A.L.P.I.

Gli impianti tecnologici utilizzati presso le strutture dovranno possedere tutte le certificazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

I riferimenti normativi regionali in materia di A.L.P.I. prevedono che, qualora dalla ricognizione degli spazi interni da destinare all'A.L.P.I. risultasse una dimostrata indisponibilità, le Aziende Sanitarie Locali possano essere autorizzate dalla Regione, nei limiti delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, anche parzialmente, spazi che corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime.

Il Legislatore inoltre sottolinea che l'acquisto o la locazione siano l'unico strumento per acquisire gli spazi necessari a garantire lo svolgimento dell'A.L.P.I. presso strutture sanitarie private autorizzate non accreditate, mentre identifica la possibilità di stipulare convenzioni solo con altri soggetti pubblici (art. 1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n° 120).

La disponibilità di spazi esterni può riguardare, tra gli altri, spazi ambulatoriali presso strutture non accreditate da destinare ad attività professionale intramuraria (DPCM 27 marzo 2000).

La normativa di riferimento è la seguente:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”
- D.lgs. 502/92, 229/99 –Riordino della disciplina in materia sanitaria” (e successive modificazioni ed integrazioni) art. 4 – commi 10 e 11;
- Legge 23 dicembre 1994, n.724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- Decreto Legislativo 157/97 convertito nella legge 272/97, art. 1 e del D.M. 31/7/97, art. 1, recanti disposizioni in materia di attività libero professionale e di incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria, in attuazione dell’art. 1 della Legge 23.12.1996 n. 662 e dell’art. 72 della Legge n. 448/98 del Decreto Legislativo 229/99, attuativo della Legge delega n. 418/98 e successive modificazioni;
- D.M. 28 febbraio 1997 “Attività libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- D.M. 11 giugno 1997 “Fissazione dei termini per l’attivazione libero professionale intramuraria”;
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
- Circolare 25 marzo 1999, n. 69/E Min. Finanze “Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e dalle altre figure professionali del S.S.N.”;
- Decreto legislativo 29luglio 2000, n. 49 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari”;
- DPCM 27 marzo 2000 “Atto indirizzo coordinamento concernente attività libero-professionale intramuraria personale dirigenza Sanitaria S.S.N.” pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26/5/2000,
- Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei dirigenti sanitari”;
- Legge n. 388 del 23/12/2000
- Contratti Nazionali 8 giugno 2000 e 3 settembre 2005 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, nonché per la parte compatibile, Accordo collettivo nazionale 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità;
- Legge n. 1 del 08/01/2002 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 – definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;
- Attuazione art. 9 del CCNL 08/06/2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza Sanitaria Professionale tecnica e Amministrativa fornita dalla Regione Lazio prot. 361/SP del07/04/2006;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria”;
- DGR regione Lazio n° 342 del 08 maggio 2008 “approvazione Linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio”.
- Legge 4 dicembre 2008 n° 189 (art. 1 –bis) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008 n° 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”.
- Legge 8 novembre 2012, n° 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- Accordo, ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n° 120 e successive modificazioni, tra il governo, le Regioni e le Provincia autonome di Trento e Bolzano concernente l’adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell’esercizio dell’attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN – N60/CSR del 13 marzo 2013;
- Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera, a-bis della legge 3 agosto 2007, n.120 e successive modificazioni”;

- Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n* U00440 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto le Nuove Linee Guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio;
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n* U00299 del 01 luglio 2015 avente ad oggetto la riformulazione art. 12 comma 4 delle nuove linee sull'attività Libero Professione Intramuraria.

ART. 3 – DURATA APPALTO

Il presente contratto viene stipulato esclusivamente per il periodo necessario al ripristino degli spazi dedicati all'ALPI ambulatoriale, che attualmente sono utilizzati per l'emergenza dovuta al Covid 19. Qualora tali spazi si dovessero rendere nuovamente disponibili in virtù del superamento dell'emergenza l'Azienda ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso, da inviarsi anticipatamente 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso avrà efficacia, tramite raccomandata a/r o pec.

ART. 4- REQUISITI PRELIMINARI DI PARTECIPAZIONE

L'immobile (o porzione di esso), conforme alla vigente normativa in materia di edilizia, di sicurezza e di impianti, dovrà avere un'estensione di circa 220 mq da adibire ad ambulatori.

La struttura affidataria dovrà possedere o rispettare i seguenti requisiti minimi preliminari:

- natura giuridica all'atto del procedimento di aggiudicazione: struttura sanitaria privata autorizzata e non accreditata;
- Legge regionale 03 marzo 2003 n° 4: Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali;
- DCA Regione Lazio n° U008/2011 e s.m.i – Allegato C;
- titolarità di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 724/1994 e s.m.i. e della L.R. 3 marzo 2003, n° 4 s.m.i. nelle discipline individuate in allegato 1;
- Compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta;
- Conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- Conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- fruibilità da parte di utenti diversamente abili;
 - Essere ubicato nel comune di Rieti;
 - Rispondere ai requisiti antisismici.

ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in A.L.P.I. da parte dell'Azienda, le Strutture affidatarie dovranno possedere, all'atto di aggiudicazione, i seguenti requisiti strutturali e impiantistici:

Locali ambulatoriali conformi ai requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio- sanitarie, secondo le autorizzazioni regionali attualmente in essere.

Sarà cura della struttura affidataria assicurare il corretto utilizzo di tali spazi e l'immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio oggetto dell'accordo.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DOMANDA

Le strutture dovranno presentare istanza di partecipazione, in formato pdf, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà indicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della presente manifestazione d'interesse; alla predetta istanza dovrà essere allegato copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La mancata indicazione dei suddetti elementi non consentirà di dare una corretta valutazione all'istanza presentata.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica, datata e sottoscritta dal proprietario dei locali (persona fisica o giuridica), ovvero dal soggetto legittimato alla locazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, contenente:

1. L'indicazione del canone al mq/annuo, al netto dell'IVA, se dovuta, nonché il canone annuo complessivo, riferibile ad un contratto di durata di anni 2 (due);
2. L'importo delle spese storiche condominiali annue (se dovute);
3. La dichiarazione di disponibilità ad adeguare ed adattare la distribuzione interna dei locali in funzione delle esigenze dell'ASL di Rieti;

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda, datata e firmata, e la documentazione allegata, dovrà essere inviata al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti – Via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti, entro il termine di scadenza.

La domanda, in formato pdf, recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la reperibilità di spazi in locazione, per lo svolgimento di prestazioni ambulatoriali in Attività libero professionale intramuraria”, dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:

- tramite raccomandata a/r, in busta chiusa; in tal caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante;

- tramite posta elettronica certificata, mediante l'account di posta certificata dell'istante, all'indirizzo asl.rieti@pec.it.

Saranno ritenute valide unicamente le domande pervenute entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul sito internet dell'ASL di Rieti;

il termine fissato è perentorio, l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è priva di effetti.

ART. 8 – AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso ha finalità conoscitive ed è volto a verificare le potenzialità attuali del mercato immobiliare al fine di reperire una pluralità di soluzioni da valutare. Pertanto le proposte che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, ovvero di selezionare l'offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione qualsiasi sia il grado di avanzamento

delle stesse. Nessun diritto sorge in capo all'offerente per il semplice fatto della presentazione dell'offerta. La documentazione presentata sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.

L'Azienda potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua o conveniente.

Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività connesse allo svolgimento della procedura e all'instaurazione dell'eventuale rapporto contrattuale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal citato decreto e potranno essere sottoposti ad accesso solamente da parte di coloro che sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante. Il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio ai fini dell'assegnazione. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.

Gli interessati hanno diritto di accedere alle informazioni che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e/o la cancellazione, se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano, sempre che pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 9 - CONTROVERSIE

La scelta del numero di ambulatori e di mq da rendere disponibili, basato rigorosamente sul reale fabbisogno di spazi, è a imprescindibile giudizio dell'Azienda e non può essere oggetto di ricorso o qualsivoglia rivalsa da parte degli esclusi.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Si concorda che, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto è competente il Tribunale di Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

ALLEGATO 1

Elenco Discipline oggetto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art.6, comma 6 della Legge 724/1994 e s.m.i. e della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., esercitate dai medici in Libera Professione Intramuraria Allargata della ASL di Rieti

- **CARDIOLOGIA** - n. 3 medici che svolgono visite ed esami strumentali;
- **PSICHIATRIA** – n. 1 medico che svolge psicoterapie individuali e di gruppo;
- **NEUROLOGIA** – n. 1 medico che svolge visite ed esami strumentali;
- **GINECOLOGIA E OSTETRICIA** – n. 2 medici che svolgono visite, esami strumentali e interventistica ambulatoriale;
- **BRONCOPNEUMOLOGIA** – n. 1 medico che svolge visite ed esami strumentali;
- **GASTROENTEROLOGIA** – n. 1 medico che svolge visite;
- **CHIRURGIA VASCOLARE** – n. 1 medico che svolge visite, esami strumentali e interventistica ambulatoriale.

Si rende noto altresì che a tutt'oggi n. 2 (due) UROLOGI e n. 3 (tre) CHIRURGHICI GENERALI hanno avviato l'iter autorizzativo per esercitare attività libero professionale intramoenia allargata.

